

16 481 - 26

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n.sez. ____406____

Anna Criscuolo

U.P. - 05/03/2026

Paola Di Nicola Travaglini

-Relatrice-

R.G. 39848/2025

Stefania Riccio

Mariella Ianniciello

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro.

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del 24 settembre 2024 con la quale il Tribunale di Crotone aveva condannato [REDACTED] per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie [REDACTED] aggravati dalla presenza della figlia minorenni, per fatti commessi dal 2022 al 7 maggio 2024.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [REDACTED] con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art.357, comma 3-ter, cod.proc.pen., in quanto l'esame della figlia della coppia, dell'età di nove anni, era nullo sotto un duplice profilo: l'ausiliaria che vi aveva assistito, Dott.ssa [REDACTED] non era esperta in audizione di minorenni e ne mancava la videoregistrazione, come imposto per legge. Trattandosi di nullità speciale, ritualmente eccepita, essa opera anche nel rito abbreviato e determina l'inutilizzabilità dell'esame.

2.2. Con il secondo motivo, ulteriormente sotto articolato, ha dedotto vizio della motivazione in quanto la responsabilità di [REDACTED] è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, contraddittoria e priva di riscontri. Infatti, la stessa [REDACTED] aveva richiesto la revoca della misura cautelare applicata al marito (si veda la dichiarazione del 5 novembre 2024), dando atto che si era trattato di un unico episodio in un momento di alta litigiosità. La valutazione atomistica delle risultanze probatorie non aveva tenuto conto della natura conflittuale del rapporto di coppia, della reciprocità delle condotte desumibile dalla messaggistica audio [REDACTED] e dall'assenza di prostrazione della donna, dalla certificazione negativa del Serd sulla rilevazione delle sostanze d'abuso nel [REDACTED]

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha censurato la sentenza sia in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 94 cod. pen., fondata erroneamente sulla sola dichiarazione della persona offesa, sia la quantificazione della pena che non ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato negando le circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento tenuto (rinuncia a tutti i beni, lettera di scuse, disponibilità ad azioni di giustizia riparativa, ecc.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la penale responsabilità del ricorrente perché basata, in termini decisivi, anche sulle dichiarazioni della figlia minorenni, sentita a sommarie informazioni testimoniali dalla Polizia giudiziaria alla presenza di un'ausiliaria priva di specifica formazione e senza l'obbligatoria videoregistrazione, tale da renderle inutilizzabili a norma dell'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.

3. Per affrontare detto motivo è necessario inquadrare l'art. 357¹, comma 3-ter, cod. proc. pen.

La norma, di cui il ricorso censura la violazione, è stata introdotta dalla cd Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) per documentare, con lo strumento della videoregistrazione, la dichiarazione di soggetti che per l'ordinamento sono in condizione di particolare vulnerabilità (minorenni, infermi di mente e persone offese di delitti che creano, oggettivamente e/o soggettivamente, detta condizione ai sensi dell'art. 90-*quater* cod. proc. pen.).

La finalità di questa peculiare forma di documentazione dell'attività svolta dalla Polizia giudiziaria va collocata nell'ambito della disciplina sovranazionale che, per effetto dell'art. 117, primo comma, Cost., costituisce parametro interpretativo anche delle decisioni giudiziarie nazionali, e prima ancora della normativa nazionale, la cui finalità è, in via prioritaria, quella della tutela delle persone offese.

Sotto tale profilo assumono rilievo, proprio con riguardo alla video-registrazione in chiave di garanzia delle persone vulnerabili:

1) la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita a partire dal d. lgs. n. 212 del 2015 avuto riguardo, in particolare,

- al Considerando n. 53 «È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta..... svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile, ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari...»;

- all'art. 24 «Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'art. 23, provvedono affinché: a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali»;

2) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con l. n. 77 del 2013, detta Convenzione di Istanbul, cui ha aderito anche l'Unione europea il 1° giugno 2023 con due decisioni del Consiglio, nella quale assumono rilievo:

- l'art. 18 sugli Obblighi generali «par. 3 ... Le parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;.....- soddisfino i

bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenza e siano loro accessibili»;

-l'art. 26 su «Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza»;

-l'art. 50 su «Risposta immediata, prevenzione e protezione», che al par. 2 impone alle Autorità incaricate di applicare la legge di operare in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza prevista dalla Convenzione ivi compresa «la raccolta delle prove»;

-art. 56 su «Misure di protezione» che al par.2 prevede che «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore»);

3) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007, ratificata con l. n. 172 del 2012, detta Convenzione di Lanzarote con riferimento particolare

- all'art. 35 su «Audizione del minore» che oltre a prevedere che l'ascolto avvenga da parte di professionisti formati a tale scopo (lett. c) e che il numero vada limitato a quanto è strettamente necessario (lett. e), al par. 2 stabilisce che gli Stati adottino le misure necessarie per garantire che tutte le audizioni della vittima o del testimone minorenni «possano essere videoregistrate e che tali registrazioni possono essere accettate come prove durante il processo...».

L'obbligatorietà della video registrazione, per quanto emerso dalle citate fonti sovranazionali, è volta, innanzitutto, ad evitare la vittimizzazione secondaria che si può sviluppare in due diverse modalità.

La prima è la reiterazione delle dichiarazioni (per i soli delitti di violenza di genere, contro le donne e domestica, si veda l'art. 351, comma 1-ter ultima parte, cod. proc. pen., che impone alla polizia giudiziaria di assicurare che la persona particolarmente vulnerabile «non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini») che, in quanto tali, costituiscono per il testimone di questi reati una forma gravemente traumatica imponendogli la rievocazione di fatti o atti dolorosi, attinenti alla propria sfera intima ed affettiva o commessi da o ai danni di persone vicine.

La seconda è l'ascolto da parte di operatori (giudiziari o psicologi) non dotati di una mirata e adeguata formazione né rispetto all'assunzione di dichiarazioni di questo tipo di persone, anche minorenni, meritevoli di una protezione specifica ed individualizzata; né rispetto alla peculiarità dei reati di cui sono vittime o testimoni (violenza domestica, contro le donne e di genere).

Il ricorso alla videoregistrazione della prova dichiarativa, soprattutto in sede di indagini, è uno strumento in grado di tutelare, in modo più efficace, le vittime vulnerabili perché consente, da un lato, di accertare la genuinità o meno di eventuali successive ritrattazioni o ridimensionamenti (ritenute una modalità ricorrente in questi delitti dallo stesso art. 55 della Convenzione di Istanbul) e, dall'altro lato, permette di operare un compiuto accertamento della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Infatti, grazie a questa modalità tecnica, vengono documentati dati di conoscenza che altrimenti rischierebbero una definitiva dispersione o sarebbero destinati a restare nella sola conoscenza del singolo operatore, quali: a) aspetti della comunicazione non verbale, assunti nell'immediatezza dei fatti, inclusi i silenzi o le espressioni del viso o del corpo, idonei a manifestare stati d'animo (paura, disagio, imbarazzo, sofferenza, ecc.); b) comportamenti, anche inconsapevoli, di chi procede all'audizione tesi a colpevolizzare, coartare o indirizzare la volontà del soggetto ascoltato, oppure a sminuire, ridimensionare o deformare le sue dichiarazioni, così rischiando di minarne la spontaneità.

4. Nel caso di specie risulta che la posizione del ricorrente, che censura l'assunzione a sommarie informazioni della minorenni in assenza di un esperto (in psicologia o in psichiatria infantile) e di videoregistrazione, è stata definita con il rito abbreviato, procedimento speciale nel quale assumono valore di prova gli atti formati nel corso delle indagini preliminari.

I due profili di censura vanno esaminati separatamente.

4.1. Con riferimento all'assunzione delle sommarie informazioni della minorenni in assenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, come previsto dagli artt. 351, comma 1-ter e 362, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo un'interpretazione convenzionale ed eurounitaria delle norme sopra citate, deve ritenersi che all'imputato ne sia preclusa la censura.

Infatti, le particolari cautele previste dall'ordinamento processuale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, sono poste nell'esclusiva tutela del soggetto sottoposto all'audizione, proprio nell'ottica della corretta assunzione delle sue dichiarazioni per salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica e soprattutto per evitare l'insorgenza di fenomeni di vittimizzazione secondaria (con specifico riferimento al minorenni vedi Sez. 3, n. 32034 del 17/01/2025, Rv. 288589, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 8648 dell'11/1/2024, Rv. 285969; Sez. 5, n. 32374 del 08/06/2017, Rv. 270601). Ne consegue che il compimento di attività eventualmente lesive dei diritti del minorenni, evitabili solo con la conduzione di un corretto e tempestivo incidente probatorio (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, D.L., Rv. 287607), non possono riflettersi a vantaggio dell'imputato, tanto più



quando ciò avvenga a seguito della sua scelta di accedere al rito abbreviato in cui è lui stesso ad avere rinunciato alla formazione della prova nel contraddittorio, con accettazione di un giudizio allo stato degli atti.

Peraltro, nella specie, risulta che fosse presente una psicologa all'assunzione delle sommarie informazioni della bambina, rilasciate nell'imminenza dell'ultimo episodio delittuoso cui aveva assistito, mentre il ricorso non rappresenta alcun elemento dal quale desumere che l'assenza di una specializzazione dell'ausiliaria abbia inciso sulla genuinità di quanto riferito dalla figlia minorenni. Al contrario, la Corte distrettuale, facendo propri gli argomenti del Tribunale di Crotone, ha ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni della bambina, riportate a pagina 5 della sentenza di primo grado, con precisi ricordi in ordine alla frequente ubriachezza del padre e alle violenze che ne seguivano nei confronti della madre tali da imporle «di rinchiudersi in cameretta, dove spesso scoppiava a piangere».

4.2. Con riferimento al secondo profilo di censura, relativo alla mancata video registrazione delle sommarie informazioni testimoniali della minorenni, in effetti, risulta violato l'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., che stabilisce, a pena di inutilizzabilità, che le dichiarazioni della persona minorenni vengano documentate integralmente «con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto».

Poiché nella specie non risulta che la mancata documentazione da parte della polizia giudiziaria fosse determinata dalle menzionate situazioni eccezionali, la causa di inutilizzabilità si è certamente determinata.

Occorre, tuttavia, considerare, in linea generale, il costante insegnamento di questa Corte, già ricordato in precedenza, per cui è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minorenni, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto ritenuto vulnerabile dall'ordinamento sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria (ex plurimis, Sez. 3, n. 8648 del 11/01/2024, Rv. 285969, nonché Sez. 3, n. 32034 del 17/01/2025, Rv. 288589, non massimata sul punto).

Nel caso in esame, inoltre, si pone il tema se l'inutilizzabilità sia rilevabile, e con quali effetti, nel giudizio abbreviato per il quale vale la regola dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 43, legge 23 giugno 2017, n. 103), che dispone: «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle

nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio...».

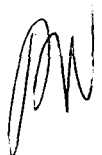
Dunque, è necessario stabilire se l'inutilizzabilità derivante dalla violazione della disposizione di cui all'art.357, comma 3-ter, cod. proc. pen., per mancata documentazione rafforzata delle dichiarazioni del minorenne, rientri o meno tra quelle «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio».

Secondo una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 8648 dell'11/01/2024, F., Rv. 285969, par. 2.2.), della quale si condivide integralmente l'impianto, detta categoria è una "sottoclasse" rispetto a quella più generale dell'inutilizzabilità, vista la terminologia utilizzata dalla disposizione, e non rientra tra quelle "fisiologiche" o "relative", che operano per il giudizio dibattimentale e in applicazione delle regole proprie di tale rito, altrimenti l'introduzione del limite alla rilevabilità delle inutilizzabilità sarebbe stato del tutto superfluo. Infatti, il giudizio abbreviato è, per sua natura, giudizio "definito all'udienza preliminare allo stato degli atti" (art. 438, comma 1, cod. proc. pen.), e gli elementi specificamente indicati dal legislatore come inutilizzabili nel dibattimento sono da ritenere invece utilizzabili, a contrario, fuori da questa tipologia di processo. Del resto, già l'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevedeva esplicitamente l'utilizzabilità degli atti di indagine nel giudizio abbreviato pur formati unilateralmente dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria o dai difensori, e, salvo tassative eccezioni, inutilizzabili nel dibattimento.

Inoltre, la nozione di "violazione di un divieto probatorio", di cui all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non coincide, per ragioni evidentemente testuali, con quella di "violazione dei divieti stabiliti dalla legge", prevista dall'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. quale fondamento della categoria generale della inutilizzabilità.

Ne consegue che per «inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» si deve intendere quella che «consegue alla violazione di una regola di esclusione di tipo contenutistico, ossia di una regola che priva in radice il giudice del potere di assumere una determinata prova, come, ad esempio, quella dettata con riguardo alle informazioni sulle voci correnti nel pubblico, o quella relativa alla testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini» (Sez. 3, n. 8648 dell'11/01/2024, F., cit., par. 2.2.).

Dall'area delle inutilizzabilità rilevabili nel giudizio abbreviato vanno altresì escluse quelle derivanti da violazioni di regole relative al procedimento acquisitivo dell'elemento istruttorio, salvo si tratti di regole espressive di un principio o di una disposizione costituzionale o sovranazionale, come le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura o con metodi idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione cioè violazioni della persona e



della sua dignità, non certamente la norma in esame che, come sopra ricordato, è prevista nell'esclusivo interesse del minorenni sottoposto all'audizione, in quanto soggetto vulnerabile per l'ordinamento, al fine di salvaguardarne l'integrità psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.

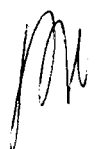
Detta soluzione, peraltro, è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte antecedente all'introduzione dell'art. 438, comma 6-*bis*, cod. proc. pen., secondo cui la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità: a) degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580 - 01); b) della testimonianza indiretta anche quando il dichiarante si sia rifiutato o non sia stato in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia riferita (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 2020, Lamonaca, Rv. 278371 - 01); c) delle dichiarazioni rese da indagati o imputati di reato connesso; d) delle dichiarazioni rese a carico di terzi da persona escussa in fase di indagini dalla polizia giudiziaria perché sentita in qualità di persona informata sui fatti, invece che in veste di persona indagata (Sez. 3, n. 8648 dell'11/01/2024, cit.).

Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame in cui le dichiarazioni rese dal minorenni in fase di indagini, in assenza di audio e fonoregistrazione dinanzi alla polizia giudiziaria, sono assunte in violazione di regole sulla loro documentazione e non sulla loro assunzione, così da non incidere, neanche indirettamente, sul diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato, restando il medesimo del tutto estraneo all'atto della loro assunzione.

Al più, l'omessa documentazione audiovisiva o fonografica può riverberarsi sul controllo della genuinità delle dichiarazioni rese dal minorenni (infermo di mente o maggiorenne in condizioni di particolare vulnerabilità) e, dunque, incidere sulla valutazione di attendibilità intrinseca delle stesse che, nel caso in esame, è stata puntualmente motivata dai giudici di merito e comunque non contestata dal ricorrente.

5. Il secondo motivo di ricorso è generico e reiterativo delle censure in fatto alle quali il provvedimento impugnato ha fornito una logica e completa risposta.

5.1. La Corte di appello di Catanzaro, con apprezzamenti di fatto immuni da vizi di illogicità e facendo proprio l'apparato probatorio esaminato dal Tribunale di Crotone in sede di giudizio abbreviato, ha fondato la propria decisione su convergenti elementi probatori: le dettagliate dichiarazioni della persona offesa, [REDACTED] riportate a pag. 5 e 6 della sentenza di primo grado e rimaste non contestate; l'intervento della polizia giudiziaria del 7 maggio 2024 presso l'abitazione della coppia in cui avevano trovato la vittima insanguinata per la violenza subita dal marito alla presenza della figlia di nove anni; il certificato attestante



le lesioni; le dichiarazioni testimoniali del fratello, della cognata e della figlia della [REDACTED] che avevano riferito delle continue condotte vessatorie e umilianti subite dal marito, soprattutto con danneggiamenti di oggetti e sempre alla presenza della bambina che si chiudeva in camera piangendo, aveva crisi di panico e di vomito per la paura del padre ed aveva riferito agli zii di avere "visto un film horror" (pagg. 4-5 della sentenza di primo grado).

Si tratta di prove dimostrative del comportamento sistematicamente coercitivo ed intenzionale di [REDACTED] sviluppatosi negli anni, volto a stabilire un clima di terrore ed un rapporto di dominio su moglie e figlia attraverso minacce, violenze ed abusi anche psicologici, capaci di limitare la loro libertà e ledere la loro dignità.

5.2. Gli argomenti difensivi, senza contestare né i fatti né la credibilità della dichiarante, non tengono in alcun conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte a vaglio positivo in ordine alla sua credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza necessità di riscontri esterni (*ex multis* Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, n. 8342, F., Rv. 281005) che, peraltro, nella specie, sono stati acquisiti.

5.3. È giuridicamente errato, inoltre, ritenere che violenze, anche psicologiche, e privazioni della libertà personale, possano essere ridimensionate a mere liti familiari e al più ad un singolo reato contro la persona (v., in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S., non mass.), in quanto questa prospettiva non solo svuota la natura stessa dell'art. 572 cod. pen. e dei beni giuridici che tutela, ma legittima condotte volte a strutturare una condizione di prevaricazione dell'agente e a violare dignità e autodeterminazione normalizzando atti discriminatori, fondati su offese sessiste ed abusi, a fronte delle comprensibili rimostranze sullo stato di ubriachezza dell'uomo e della volontà della vittima di separarsi, ciò in totale contrasto con l'ordinamento costituzionale e sovranazionale (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., cit.; Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, F., Rv. 286854).

Né può valere ad escludere la sussistenza del delitto di maltrattamenti, nella sua forma aggravata, la richiesta della persona offesa di revocare la misura cautelare al marito o ipotizzati riavvicinamenti che, al contrario, potrebbero costituire persino dimostrazione della prosecuzione delle condotte maltrattanti, attese le modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui si sviluppa la violenza domestica ai danni delle donne (Sez. 6, n. 35667 dell'11/09/2025, G., Rv. 288938; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., cit.; Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024,



I.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.), essendo rimessa la valutazione del rischio alla sola Autorità giudiziaria e non alla vittima del reato.

Infine, il ricorso non si misura con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'accertamento deve appuntarsi esclusivamente sulla condotta dell'autore, unico elemento oggettivo e descrittivo della fattispecie penale (Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284108; Sez. 6, n. 27171 del 06/06/2022, F.), non assumendo alcun rilievo, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto e della sussistenza della illiceità penale, né la capacità reattiva della persona offesa, né la concreta idoneità delle violenze di ottenere l'annientamento o la subordinazione della vittima, elementi non richiesti dalla fattispecie (in questo senso, Sez. 6, n. 11724 del 27/02/2024, D., Rv. 286294; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107).

Ciò vale anche in osservanza della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le istituzioni devono avere di mira la prioritaria protezione da assicurare alle vittime di questi reati (da ultimo, Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608; Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N.; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, P.)

6. Altrettanto generico è il motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena.

6.1. La sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.94 cod.pen. è stata fondata sulla dichiarazione della persona offesa circa lo stato di abituale alterazione dell'imputato e confermata dalle dichiarazioni della figlia minore, così da rendere del tutto ininfluyente l'attestazione recente del Serd.

6.2. In ordine all' entità della sanzione applicata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha correttamente valorizzato l'assenza di elementi favorevoli sottolineando come, nonostante la gravità dei fatti, [REDACTED] non abbia mostrato alcuna resipiscenza, a nulla rilevando il dato della sola incensuratezza ai sensi dell'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. o condotte del tutto estrinseche all'acquisizione di una seria consapevolezza sull'entità del trauma generato sulle vittime, di cui una figlia minorenni, e che attengono al profilo economico o ad elementi di contorno ritenuti non significativi.

7. In base agli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 marzo 2026

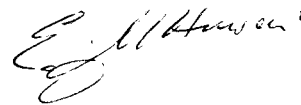
La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Gaetano De Amicis

